

(N. 2563)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 AGOSTO 1952

Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio Superiore delle Forze Armate.

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza di un anno di funzionamento del Consiglio Superiore delle Forze armate, istituito con la legge 9 gennaio 1951, n. 167, ha dato modo di rilevare la necessità di apportare alcuni ritocchi alla citata legge.

Invero la rigidità della norma relativa alla nomina dei presidenti e vice presidenti di sezione e la mancanza di supplenti per i membri ordinari relatori hanno dato luogo a seri inconvenienti nel funzionamento dell'Organo consultivo.

In ordine alla prima questione, si ricorda che l'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, nell'elencare i membri ordinari del Consiglio Superiore delle Forze armate, stabilisce che le cariche di presidente e vice presidente delle sezioni Esercito, Marina e Aeronautica del

Consiglio stesso sono esercitate dagli ufficiali generali e ammiragli più elevati in grado o più anziani in ruolo che non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato maggiore o Segretario generale. Quello di essi più elevato in grado o più anziano esercita le funzioni di presidente del Consesso.

Da una siffatta disposizione consegue che molto spesso le cariche in parola debbono essere conferite ad ufficiali assai vicini ai limiti di età.

Infatti in così breve volgere di tempo hanno dovuto già essere sostituiti, in quanto raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, il presidente del Consiglio e presidente della sezione esercito, il presidente della sezione marina, il presidente e vice presidente della sezione aeronautica.

Ovviamente la sostituzione del presidente comporta anche quella del vice presidente.

In alcuni casi i nuovi titolari sono, a loro volta, destinati a restare in carica pochi mesi e la situazione, come accennato, è suscettibile di riprodursi continuamente.

Ora una troppo frequente rotazione nelle cariche di presidente e vice presidente di sezione non può non influire negativamente nel funzionamento delle sezioni.

A ciò deve aggiungersi che spesso gli ufficiali ai quali debbono essere conferite le cariche di presidente e vice presidente sono già investiti di altre cariche che impedirebbero loro di partecipare in modo continuo ai lavori del Consiglio. Ne consegue la necessità di operare sostituzioni che talvolta possono essere non facili e che, comunque, determinano nelle più elevate cariche mutamenti troppo frequenti con i relativi comprensibili inconvenienti.

Per ciò che riguarda i membri ordinari relatori, la mancanza di supplenti, data la composizione del Consiglio e lo specifico compito demandato dalla legge ai membri in parola, ha provocato non pochi intralci nel funzionamento dell'Organo consultivo nei casi in cui i relatori siano assenti o impediti.

In relazione a quanto sopra, sono state poste allo studio le opportune modifiche della legge 9 gennaio 1951, n. 167.

Per la questione dei presidenti e vice presidenti di sezione si è presentato il problema di temperare l'esigenza di destinare alle cariche di maggior rilievo del Consiglio Superiore delle Forze armate ufficiali che per grado e anzianità siano i più dotati di esperienza e di prestigio con la necessità di evitare gli inconvenienti di cui si è fatto cenno.

La soluzione più adatta è sembrata quella di mantenere il sistema attuale per i presidenti di sezione, eliminando, invece, ogni riferimento all'anzianità per i vice presidenti.

In tal modo, fermo restando il concetto di affidare la massima carica consultiva per ciascuna Forza armata agli ufficiali dotati della maggiore autorità ed esperienza, potrà raggiungersi anche lo scopo di assicurare, per mezzo del vice presidente, la necessaria continuità nei lavori delle sezioni.

Giova notare che nessun riferimento alla anzianità per i vice presidenti era contenuto nelle preesistenti disposizioni (decreto legislativo 1° febbraio 1945, n. 123; decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 1011), concernenti i soppressi Consigli superiori di Marina e di Aeronautica.

Per i membri ordinari relatori ogni difficoltà può essere agevolmente superata prevedendo la nomina di supplenti.

Con l'occasione si è ritenuto, opportuno rettificare l'espressione « . . . o di maggiore anzianità relativa », contenuta nella lettera *a*) del primo comma dell'articolo 5 della legge in parola, per ciò che concerne, il presidente del Consiglio Superiore delle Forze armate, in quella più propria di « . . . o di maggiore anzianità assoluta », non potendosi parlare di maggiore o minore anzianità relativa tra ufficiali appartenenti a ruoli diversi. Si è ravvisata, infine, l'opportunità di sopprimere, per una retta interpretazione della norma, il richiamo alle lettere *b*) e *c*) contenuto nella lettera *d*) dello stesso articolo 5.

Ai surriferiti intendimenti risponde l'unito disegno di legge, sul quale si è favorevolmente pronunciato il Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:

I — Le lettere *a)* e *d)* del primo comma sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* il generale dell'Esercito, l'ammiraglio e il generale dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo, più elevati in grado o più anziani nel rispettivo ruolo, i quali non siano Ministro, Sottosegretario di Stato, Capo di Stato Maggiore o Segretario generale.

Detti ufficiali hanno le funzioni di presidente di sezione. Quello fra essi più elevato in grado o di maggiore anzianità assoluta esercita le funzioni di presidente del Consiglio Superiore delle Forze armate;

d) un generale di corpo d'armata, un ammiraglio di squadra e un generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo, che non rivestano le cariche indicate alla precedente lettera *a)*, con funzioni di vice presidenti di sezione ».

II — Dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma:

« Per i membri di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)*, sono nominati altrettanti supplenti dei gradi indicati nelle lettere stesse ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I membri ordinari relatori e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro per la difesa su proposta del rispettivo presidente di sezione ».